



COMUNE DI SANTA NINFA

Libero consorzio comunale di Trapani

Prot. n. 9251 del 09.09.2014

Ai Responsabili di settore

E p.c. Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: - Direttiva per l'attuazione delle misure poste a presidio dell'imparziale esercizio delle funzioni amministrative di vertice, di quelle dirigenziali e, in genere, dell'attività del dipendente pubblico.

Premessa

La legge 190/2012, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (*dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento degli incarichi pubblici con disciplina ed onore*) ed all'art. 97 (*assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione*), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi.

Il *conflitto di interessi* riguarda uno specifico procedimento; esso è disciplinato nel codice di comportamento, alle cui norme si rinvia. Gli istituti oggetto della presente direttiva riguardano, invece, lo svolgimento in generale dell'attività d'istituto da parte dei dipendenti, o comunque di alcune tipologie di incarichi o attività.

Orbene, i profili di incompatibilità rispetto al (corretto e fedele) perseguimento della *mission* istituzionale si traducono nella prevenzione o nel contrasto di quei meccanismi che possono costituire occasione di *condizionamento/interferenza* dei comportamenti del funzionario.

Tali meccanismi possono agire sia *prima* dello svolgimento effettivo del servizio, sia *durante* lo svolgimento che *dopo* la conclusione dello stesso.

a) L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 è preposto a regolare (in termini di incompatibilità) le occasioni di condizionamento ed interferenza che si concretizzano *durante* lo svolgimento del servizio, con riguardo a tutti i dipendenti pubblici. Il comma 2 del citato art. 53 prevede che “ *le pubbliche*

amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati". La norma, dando attuazione al principio costituzionale secondo cui *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"* (art. 98 cost.), prevede un meccanismo di previa valutazione di compatibilità dell'attività extra-istituzionale del dipendente pubblico con l'esclusività del servizio (intesa sia come dedizione delle energie lavorative che come imparzialità dell'attività svolta), demandandola ora alla legge –la quale individua i casi tipici e tassativi in cui le attività *extra officium* sono comunque precluse (es. art. 60 DPR 3/1957) ovvero sempre consentite (art. 53 comma 6 d. lgs. 165/2001) – ora all'amministrazione, che è chiamata ad effettuare una valutazione, caso per caso, circa la compatibilità tra la titolarità dell'ufficio e lo svolgimento di attività ulteriori, non sussistendo (al di fuori dei casi espressamente contemplati dall'ordinamento) incarichi non autorizzabili. Il comma 3-bis del citato art. 53, inserito dalla lett. a) del comma 42 della L. 190/2012, prevede che *"ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2"*; esso in pratica demanda l'individuazione dei casi di incarichi comunque vietati ai dipendenti ad una fonte secondaria (ma generale e astratta), così riducendo l'area della discrezionalità dell'amministrazione. L'amministrazione, nelle more delle conclusioni del Tavolo tecnico istituito con l'intesa sancita in Conferenza unificata il 24.7.2013, con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 21.1.2014 ha approvato un apposito regolamento, individuando una *black list* di incarichi comunque e sempre vietati ai propri dipendenti, e ha fissato i criteri generali per rilasciare le autorizzazioni allo svolgimento di quelli consentiti. Tali regole riguardano tutti i dipendenti, anche con contratto part-time, purchè superiore a 18 ore settimanale. Si richiama l'attenzione su tale regolamento, in quanto la violazione della disciplina sulle incompatibilità *de quibus* non attiene al potere disciplinare, ma è sanzionata direttamente dalla legge (art. 63 del Dpr 3/1957) con la decadenza dall'impiego, a seguito dell'inottemperanza entro il termine di 15 giorni alla diffida a cessare l'attività vietata/non autorizzata; il potere disciplinare trova applicazione soltanto laddove il dipendente, ottemperando alla diffida, elimina la causa di incompatibilità (cfr. Cass. 21.8.2009, n.18608).

b) Per neutralizzare i meccanismi di condizionamento che possono agire *prima* dello svolgimento effettivo del servizio, la legge 190/2012 ha prefigurato una serie di ipotesi di incompatibilità preventiva (art. 1, commi 49-50).

Tra queste misure si inquadra l'art. 35-*bis*, inserito dal comma 46 della L. 190/2012 nel testo del d.lgs. 165/2001, che pone condizioni ostative, in capo ai condannati (anche in primo grado) per i reati di cui al capo I del titolo II del codice penale, alla partecipazione di tutti i dipendenti a commissioni di concorso e di affidamento di lavori, servizi e forniture, e per la concessione ed erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonché condizioni ostative allo svolgimento di funzioni dirigenziali (posizione organizzativa) degli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere.

Ulteriori misure preventive sono state disposte dal d.lgs. 39/2013, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'inconferibilità (nella L. 190/2012 si parla di *"non conferibilità"*). Secondo il parere della Civit n. 57/2013, ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si applicano solo alcune

delle misure previste dal decreto e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 3, 4 e 9. Si tratta di misure che riguardano 2 categorie di dipendenti pubblici: gli organi amministrativi di vertice, cioè quei dipendenti che svolgono funzioni direttive e di coordinamento (il segretario comunale), e i titolari di incarichi dirigenziali, cioè titolari di poteri gestionali e di spesa (in pratica, i responsabili di settore, titolari di posizione organizzativa). La norma individua situazioni soggettive che riguardano la persona potenzialmente destinataria dell'incarico, le quali ne determinano l'inconferibilità, cioè l'impossibilità di accedere alla carica pubblica, o in via permanente ovvero per un tempo determinato (l'art.1, comma 2, lett. g) del d. lgs. 39/2013 definisce l'inconferibilità come “*la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi*”). La norma si applica sia ai dipendenti dell'amministrazione che a soggetti esterni che aspirano al conferimento degli incarichi. In estrema sintesi, la norma vieta l'affidamento (art. 3) di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali a soggetti che hanno subito una condanna, anche in primo grado, per uno reati di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale (es. peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rifiuto/omissione atti d'ufficio, rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio, ecc.); la violazione del divieto comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e dell'eventuale contratto di lavoro accessivo (art.17); altra situazione che comporta l'inconferibilità di incarichi riguarda l'aver svolto, nel biennio precedente al conferimento dell'incarico, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, o avere svolto attività professionali a favore di tali enti (art.4); analogo divieto è posto in capo a coloro che nel biennio precedente sono stati componenti di organi di indirizzo politico di livello nazionale ovvero nell'anno precedente siano stati componenti di Giunta o consiglio di una provincia o di un comune superiore a 15.000 mila abitanti nell'ambito della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente almeno 15.000 abitanti, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico: ma tale forma di inconferibilità si applica solo per gli incarichi conferiti da comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o da forme associative tra comuni con popolazione superiore a tale limite (art. 7).

Si segnala, infine, che la norma prevede una ipotesi di inconferibilità di qualsivoglia incarico disciplinato dal d.lgs. 39/2013, per un periodo di 5 anni, in capo a coloro che rendono dichiarazione mendace (accertata dall'amministrazione stessa), circa l'insussistenza a loro carico di una causa di inconferibilità (art. 20, comma 5 del d.lgs. 39/2013).

c)L'istituto introdotto dal comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 completa il quadro perché si preoccupa di regolare, sempre secondo il meccanismo dell'incompatibilità, gli strumenti di condizionamento destinati (non ad agire, ma) a concretizzarsi *dopo* la cessazione del servizio. Si applica a tutti i dipendenti, e anche ai collaboratori a qualunque titolo dell'amministrazione (cfr. art. 21 del d.lgs. 39/2013). La norma mira ad impedire che a fronte di un uso (attuale) di poteri autoritativi o negoziali da parte di dipendenti pubblici piegato ad interessi dell'impresa, quest'ultima possa assumere la promessa di una *successiva assunzione* del pubblico dipendente alle proprie dipendenze, *dopo* la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Il meccanismo opera in una duplice direzione: da un lato, vieta lo svolgimento di rapporti lavorativi o professionali remunerati dalle imprese destinatarie dell'attività del pubblico dipendente per tre anni dopo la cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione (sancendo la nullità dei contratti e l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti), e dall'altro, vieta alle imprese che assumono tali soggetti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni. L'art. 21 del d. lgs. 39/2013 ha esteso l'applicazione della norma anche ai titolari di incarichi di cui al decreto (segretario comunale, titolari di posizione organizzativa anche esterni).

L'attuazione di tale misura è stata oggetto della direttiva del sottoscritto prot. 13576 del 28.11.2013, cui si rinvia.

Si raccomanda l'**inserimento in tutti i bandi di gara o atti prodromici all'affidamento di contratti pubblici di una clausola** con cui si obbligano le imprese partecipanti a dichiarare, a pena di esclusione, di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di settore con il comune, esercitando poteri autoritativi o negoziali. La dichiarazione resa dall'aggiudicatario dovrà essere inserita nei contratti di appalto stipulati con le imprese aggiudicatarie.

individuazione dei casi di incompatibilità.

Nelle tabelle seguenti si procede a sintetizzare, per ciascuna categoria di soggetti, le ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità, la durata, gli eventuali meccanismi preposti al loro superamento, onde fornire un chiaro quadro di riferimento a tutti i dipendenti agevolando l'attività di segnalazione al responsabile anticorruzione di eventuali situazioni che li riguardano, e consentendo ai cittadini di poter efficacemente segnalare eventuali situazioni che possono dar luogo a incompatibilità/inconferibilità, consentendo l'efficace esercizio del potere di verifica, vigilanza e controllo da parte del responsabile anticorruzione.

Le tabelle hanno valore esemplificativo. Si raccomanda, pertanto, la lettura delle norme.

TABELLA 1

Quadro sinottico delle attività extra-istituzionali vietate, autorizzabili, consentite previa comunicazione (art. 53 d. lgs. 165/2001).

ATTIVITA' VIETATE	ATTIVITA' AUTORIZZABILI	ATTIVITA' CONSENTITE (comunque da comunicare)	ATTIVITA' CONSENTITE (senza necessità di comunicazione)
Qualsiasi attività di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale	Attività conseguente alla partecipazione in società agricole a conduzione familiare (con impegno modesto e non continuativo durante l'anno)	Attività svolte a titolo gratuito (salva valutazione su eventuale conflitto di interessi)	Collaborazione con giornali e riviste, enciclopedie e simili
Attività di imprenditore agricolo professionale	Assunzione di cariche sociali presso società cooperative	Partecipazione ad associazioni ricreative, sportive, culturali (salva valutazione eventuali conflitti di interessi)	Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
Rapporti di lavoro o di impiego (con altre PA o privati)	Partecipazione, in qualità di socio, nelle soc. in accomandita semplice e a resp. limitata, purché il dipendente si limiti all'apporto di capitali senza rivestire ruoli attivi	Attività presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (salva valutazione eventuali conflitti di interessi)	Partecipazione a convegni o seminari
Assunzione di cariche in società con fini di lucro	Svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio (relativamente	Attività di consulente tecnico d'ufficio a seguito di ordinanza istruttoria da	Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate

	all'immobile ove è stabilita la residenza)	parte dell'autorità giudiziaria (anche se retribuita)	
Esercizio di attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione	Svolgimento di incarichi a carattere temporaneo e occasionale retribuiti a favore di soggetti pubblici o privati in qualità di perito, arbitro, revisore dei conti, membro nucleo di valutazione/OIV, membro o consulente di commissioni di gara o di concorso, commissario ad acta		Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
Stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto			Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
Assunzione di cariche o incarichi idonee a generare, in capo al soggetto, conflitto di interessi con le attività svolte dal dipendente presso il proprio settore di assegnazione (art. 3 Regolamento)			Attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. nonché di docenza e di ricerca scientifica

TABELLA 2

Inconferibilità in capo ai responsabili di settore (titolari di posizione organizzativa) e al segretario comunale (artt. 3 e 4 del d.lgs. 39/2013).*

INCARICO	SITUAZIONE SOGGETTIVA	DURATA	VERIFICA	SANZIONE
	➤ condanna, anche in primo grado ed ex art. 444 cpp, per delitti: peculato, concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari (art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/2013)	-permanente (se c'è interdizione perpetua dai pubblici uffici) -pari all'interdizione temporanea (in caso di interdizione temporanea); -5 anni se non è inflitta interdizione dai pubblici uffici -permanente (se c'è interdizione perpetua dai	-prima del conferimento dell'incarico;	nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del contratto non sanabilità della causa di inconferibilità per i solli incarichi

<p>-Segretario comunale</p> <p>-Responsabili di settore (p.o.), anche esterno (es. art. 110 Tuel)</p>	<p>➤ condanna, anche in primo grado ed ex art. 444 cpp, per altri delitti del capo I, titolo II, libro II c.p. (es. abuso d'ufficio, ecc..) (art. 3, comma 3 D. Lgs. n. 39/2013)</p> <p>➤ avere svolto incarichi o avere ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione (art.4)</p> <p>➤ avere svolto in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione (art.4)</p>	<p>pubblici uffici) - pari all'interdizione temporanea (in caso di interdizione temporanea); -il doppio della pena inflitta, con il tetto di 5 anni, se non è inflitta interdizione dai pubblici uffici</p> <p>2 anni dalla cessazione dell'incarico o carica</p> <p>2 anni dalla cessazione del rapporto professionale</p>	<p>monitoraggio annuale;</p> <p>contestazione tempestiva nel caso (pur essendo preesistente) si manifesti nel corso del rapporto.</p> <p>-prima del conferimento dell'incarico;</p> <p>monitoraggio annuale;</p> <p>contestazione tempestiva nel caso (pur essendo preesistente) si manifesti nel corso del rapporto.</p>	<p>esterni, nell'ipotesi in cui la condanna intervenga in corso di rapporto, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro, per la medesima durata dell'inconferibilità.</p> <p>nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del contratto</p> <p>non sanabilità della causa di inconferibilità</p>
---	--	---	---	---

*l'art. 35-bis, comma 1 lett.b) del d.lgs. 165/2001 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale " *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi o altri ausili economici a soggetti pubblici e privati*". Il P.N.A. (all. 1, par. B.11) specifica che l'ambito soggettivo della disposizione riguarda i dirigenti, i funzionari e i collaboratori, puntualizzando che nei piccoli comuni ciò vale per i funzionari che svolgono funzioni dirigenziali o che siano titolari di posizione organizzativa (vedi tabella 4).

TABELLA 3

Incompatibilità in capo ai responsabili di settore (titolare di posizione organizzativa) e segretario comunale (art. 9) del d. lgs. 39/2013).

INCARICO	SITUAZIONE SOGGETTIVA	DURATA	VERIFICA	SANZIONE
-Segretario comunale -Responsabili di settore (p.o.), anche esterno (es. art. 110 Tuel)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ avere svolto incarichi o avere ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione (art. 9 D. Lgs. n. 39/2013) ➤ svolgere in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione (art. 9 D. Lgs. n. 39/2013) 	Durata dell'incarico	<p>-prima del conferimento dell'incarico;</p> <p>monitoraggio annuale;</p> <p>Contestazione tempestiva</p>	Decadenza dall'incarico (salvo che entro il termine perentorio di 15 gg il soggetto non rimuova la cusa di incompatibilità)

TABELLA 4

Speciali incompatibilità in capo ai dipendenti per la partecipazione (anche come segretari) a commissioni di concorso, per l'affidamento di contratti pubblici, o per la concessioni di contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo (art. 35-bis d. lgs. 165/2001, comma 1 lett a) e c).

DESTINATARI	INCOMPATIBILITA' lett.a)	INCOMPATIBILITA' lett. b)	INCOMPATIBILITA' Lett. cl
Tutti i soggetti (dipendenti pubblici e non) condannati, anche con sentenza <u>NON PASSATA IN GIUDICATO</u> ,	Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di COMMISSIONI PER L'ACCESSO O LA	Non possono essere assegnati, <u>anche con funzioni direttive</u> , agli uffici preposti alla GESTIONE DELLE	Non possono far parte delle COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (reati contro la P.A.)	SELEZIONE A PUBBLICI IMPIEGHI	RISORSE FINANZIARIE, ALL'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE, alla CONCESSIONE O EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI O ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI a soggetti pubblici o privati	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, per la CONCESSIONE O EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI O ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI di qualunque genere.
--	-------------------------------	---	---

TABELLA 5

Speciale incompatibilità in capo ai dipendenti cessati dal pubblico impiego a ricoprire incarichi o rapporti di impiego presso soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. (art. 53, comma 16-bis del D. Lgs. n. 165/2001).

DESTINATARI	INCOMPATIBILITA'	DURATA	SANZIONE
Tutti i dipendenti pubblici cessati dal rapporto di lavoro che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (ivi compresi che coloro che hanno svolto funzioni di rup nei casi di cui all'art. 125 commi 8 e 11 del codice dei contratti pubblici*)	Non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri	TRE ANNI successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego	NULLITA' degli incarichi conferiti e dei contratti conclusi in violazione del divieto. DIVIETO per i soggetti privati che hanno violato la prescrizione di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni, oltre all'obbligo di restituzione di quanto percepito

*Ai fini dell'applicazione di tale forma di incompatibilità successiva di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013, stabilisce che sono considerati dipendenti anche i soggetti titolari di incarichi di responsabili di settore (anche esterni) o amministrativi di vertice (segretario comunale) con cui l'amministrazione stabilisce un contratto di lavoro subordinato o autonomo.

Obblighi di comunicazione in caso di incarichi extraistituzionali autorizzati ai propri dipendenti o di conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

Fermi restando gli obblighi di pubblicazione sulla sezione "amministrazione trasparente" previsti dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 relativi al conferimento di incarichi (si veda anche l'art. 53, comma 14, secondo periodo del d.lgs. 165/2001, che parla di "tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici", e la cui omissione implica la segnalazione alla Corte dei Conti), si

richiama l'attenzione in questa sede sugli **obblighi di trasparenza verticale relativi agli incarichi extra-istituzionali**, che sono stati rafforzati dalla L. 190/2012.

Si fa riferimento ai commi 11-16 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. La norma ha sostituito il sistema del trasferimento annuale di uno *stock* di informazioni con una logica di flusso continuo di dati finalizzato a rafforzare la capacità del sistema amministrativo/istituzionale a governare i fenomeni.

Va, in primo luogo, precisato che il comma 11 prevede un obbligo in capo all'amministrazione che ha conferito l'incarico ad un dipendente pubblico di comunicare, entro 15 giorni, all'amministrazione da cui egli dipende, l'ammontare dei compensi erogati.

Il comma 12, invece, introduce un obbligo in capo all'amministrazione che conferisce o autorizza un incarico extra-istituzionale di comunicare alla Funzione Pubblica, tramite il sito *perlapa.gov.it*, tutti gli incarichi, anche gratuiti, autorizzati o conferiti entro 15 giorni. Tale comunicazione è accompagnata da una relazione il cui contenuto è tipizzato dal citato comma 12 (indicazione delle norme abilitative al conferimento dell'incarico, ragioni del conferimento o autorizzazione, criteri di scelta del dipendente e loro rispondenza al principio del buon andamento, misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa). Al fine di non obliterare l'obbligo di comunicazione continua, la norma prevede che entro il 30 giugno dell'anno successivo le amministrazioni che non hanno conferito o autorizzato incarichi devono effettuare al Dipartimento della Funzione Pubblica una dichiarazione di contenuto negativo.

Il comma 13 prevede, invece, un obbligo di comunicazione annuale (entro il 30 giugno) i compensi erogati a ciascun dipendente per ciascun incarico nonché quelli della cui erogazione hanno avuto notizia da altre amministrazioni.

Il comma 14 prevede ulteriori obblighi di comunicazione verso il Dipartimento della Funzione Pubblica:

- entro il 30 giugno i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per compiti di ufficio;
- semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei consulenti, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi corrisposti e l'indicazione delle ragioni dell'incarico

Si raccomanda la puntuale attuazione degli obblighi di comunicazione richiamati, in quanto –in base al comma 15 dell'art. 53 cit.- le amministrazioni che omettono le comunicazioni previste dalla norma *“non possono conferire nuovi incarichi fin quando non adempiono”*.

Merita, infine, attenzione il comma 39 dell'articolo unico della L. 190/2012, il quale prevede un ulteriore obbligo di comunicazione, da assolvere in occasione del monitoraggio annuale sul lavoro flessibile, e che riguarda i dati delle posizioni dirigenziali attribuite, anche a soggetti esterni, individuati discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tale adempimento è finalizzato a garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi.

Misure organizzative per la verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Al fine di dare piena attuazione alla normativa sopra richiamata, e nelle more dell'adozione del P.T.P.C. e delle misure a garanzia del corretto ed imparziale svolgimento delle attività e funzioni amministrative, **si adottano le seguenti disposizioni organizzative**.

1. Ricognizione di eventuali attività extra-istituzionali in atto.

Tutti i dipendenti, anche a tempo determinato, debbono segnalare per iscritto, entro il 15 settembre 2014, se in atto svolgono attività extra-istituzionali, indicando il tipo di attività, il luogo di suo svolgimento, il reddito annuale che traggono da tali attività, eventuali autorizzazioni eventualmente concesse dall'amministrazione. La comunicazione, da redigere nella forma della dichiarazione sostitutiva di notorietà e sottoscrivere ai sensi dell'art. 46 del 445/2000, deve essere indirizzata al responsabile di settore; i responsabili di settore dovranno indirizzare le loro segnalazioni al responsabile della prevenzione della corruzione.

La comunicazione deve fare riferimento alle attività indicate agli artt. 2, 3 e 4 del regolamento approvato con deliberazione G.M. n. 5 del 21.1.2014, e deve riguardare anche attività svolte a titolo gratuito, nonché eventuali attività non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 6 del d. lgs. 165/2001 (art. 8 del regolamento), e l'eventuale iscrizione in albi professionali o il possesso di partita IVA o di azioni o quote di società.

I responsabili di settore ed il responsabile della prevenzione della corruzione dovranno esaminare le comunicazioni ricevute e verificare, per le eventuali attività extra-istituzionali in essere, la conformità alle norme vigenti, adottando entro il 30 settembre 2014 un espresso provvedimento per ciascuna attività; i provvedimenti autorizzatori debbono essere comunicati all'ufficio di segreteria che provvederà a registrarli nell'**Elenco Unico** di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento.

Si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art.18 del regolamento secondo cui, nelle more della formale costituzione del servizio ispettivo interno di cui all'art.1, comma 62 della Legge n. 662/1996 e succ. mod., le relative funzioni vengono svolte da ciascun responsabile di settore e dal segretario comunale.

Si raccomanda a tutti i dipendenti di prendere visione del regolamento sugli incarichi extra-istituzionali, e di attenersi alle relative disposizioni nell'ipotesi in cui si accingano a svolgere attività, anche gratuite, al di fuori di quelle d'istituto.

2. Attività di vigilanza su eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità (segretario comunale e responsabili di settore).

a) I rapporti in essere.

Tutti i responsabili di settore ed il segretario comunale sono tenuti a presentare, rispettivamente al responsabile della prevenzione della corruzione e all'organo politico di vertice (la commissione straordinaria), una dichiarazione resa nella forma di cui all'art. 46 del Dpr 445/2000 circa l'attuale insussistenza di cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 39/2013 e di incompatibilità di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. 39/2013.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 28 febbraio, e deve essere tempestivamente pubblicata nell'apposita sotto-sezione dell'amministrazione trasparente. In sede di prima applicazione essa deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

Nella dichiarazione deve essere espressamente indicato:

- di non aver riportato condanne, anche con sentenze rese in primo grado, e nemmeno con lo speciale rito di cui all'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per i delitti previsti e puniti dal titolo I, capo II del libro II del codice penale; in caso di condanna, occorre indicare la misura della pena inflitta e la durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eventualmente applicata;
- di non aver svolto nei due anni precedenti, né di aver assunto in costanza del rapporto con il comune, l'incarico di presidente (con delega alla gestione diretta), di amministratore delegato, o di dirigente né di aver svolto stabile attività di consulenza in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune (la definizione è contenuta nell'art. 1, comma 2 lett. d) del d. lgs. 39/2013);

-di non aver svolto in proprio, nel biennio precedente l'instaurazione del rapporto con il comune, né di svolgere in atto, attività professionali in proprio, che sono regolate finanziate o comunque retribuite dal comune.

Il responsabile della prevenzione della corruzione procede alla verifica d'ufficio delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000.

b) Le regole a regime.

A regime, negli avvisi, bandi o atti di interpello interni finalizzati al conferimento dell'incarico di segretario comunale o alla nomina di responsabile di settore, con l'attribuzione della relativa titolarità di posizione organizzativa, è inserita la seguente clausola:

“ Il candidato/concorrente/partecipante deve dichiarare nella domanda/dichiarazione di disponibilità, a pena di esclusione dalla selezione, di:

- di non aver riportato condanne, anche con sentenze rese in primo grado, e nemmeno con lo speciale rito di cui all'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per i delitti previsti e puniti dal titolo I, capo II del libro II del codice penale; in caso di condanna, occorre indicare lo specifico reato, la misura della pena inflitta e la durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eventualmente applicata;

- di non svolto nei due anni precedenti l'incarico di presidente (con delega alla gestione diretta), amministratore delegato, o dirigente né di aver svolto stabile attività di consulenza in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune;

-di non aver svolto in proprio, nel biennio precedente l'instaurazione del rapporto con il comune, attività professionali in proprio, che sono regolate finanziate o comunque retribuite dal comune.

Egli si deve impegnare a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni dall'evento, eventuali condanne, anche in primo grado, emesse anche all'esito del rito di cui all'art.444 cpp, per i delitti di cui all'art. 3 del d.l.s. 39/2013 con l'indicazione della pena e dell'eventuale sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché l'assunzione di incarichi o cariche in enti di diritto privato finanziati o regolati dal comune, ovvero lo svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dal comune”.

Nei contratti di lavoro stipulati con soggetti esterni e negli atti di conferimento dell'incarico ai dipendenti deve essere riportato l'esito della verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico.

La dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità deve essere pubblicata tempestivamente sull'apposita sotto-sezione della sezione “amministrazione trasparente”, prima dell'esercizio delle funzioni attribuite.

Il responsabile della prevenzione della corruzione procede alla verifica d'ufficio delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000.

c) Organizzazione del potere di vigilanza, controllo e sanzione.

1.Laddove nel corso del rapporto di lavoro emerga una causa preesistente o sopravvenuta che preclude il conferimento dell'incarico, il responsabile della prevenzione della corruzione la contesta con atto scritto al dipendente, e gli assegna il termine di 10 giorni per la difesa, fissando contestualmente l'audizione dell'interessato, che dovrà avvenire non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine a difesa; contestualmente effettua le comunicazioni di cui all'art. 15 comma 2 del d.lgs. 39/2013. Laddove, all'esito del contraddittorio, il responsabile della prevenzione della corruzione accerta la sussistenza di una causa di inconfiribilità, istruisce e sottopone alla firma del sindaco l'atto

ricognitivo della nullità dell'incarico e del contratto; nell'ipotesi in cui, l'inconferibilità è determinata dal sopraggiungere di una sentenza di condanna in capo ad un soggetto esterno, il sindaco sospende l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro per un periodo pari alla durata dell'inconferibilità.

2. Nell'ipotesi in cui emerga in costanza di rapporto una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs. 39/2013 (assunzione di cariche o incarichi in enti di diritto privato in costanza di incarico di vertice o dirigenziale, ovvero svolgimento di attività professionali in costanza di tali rapporti), il responsabile della prevenzione della corruzione la contesta con atto scritto al dipendente, e gli assegna il termine perentorio di 15 giorni per la rimozione della causa di incompatibilità; il dipendente entro 3 giorni può chiedere di essere sentito a difesa; l'audizione deve essere svolta entro i successivi 5 giorni. Se all'esito del contraddittorio il responsabile della prevenzione della corruzione conferma la sussistenza della causa di incompatibilità, il dipendente deve rimuoverla entro lo spirare del termine originario di 15 giorni, optando per uno dei due incarichi. In tutti i casi, trascorso il termine di 15 giorni, si verifica la decadenza dall'incarico e il responsabile della prevenzione istruisce e trasmette al sindaco, senza indugio, la proposta per l'accertamento della decadenza e la pronuncia di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Nei confronti del segretario comunale, i poteri di vigilanza, contestazione e sanzione sono esercitati dall'organo politico (commissione straordinaria), che si avvale di uno dei responsabili di settore.

Regolamentazione dell'esame delle segnalazioni su ipotesi di incompatibilità o inconferibilità.

Al fine di consentire la piena accessibilità alle informazioni relative alle misure per garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'azione amministrativa, sul sito istituzionale del comune è creato un *link* denominato PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, dal quale è consentito il libero accesso al Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), alle misure di mitigazione del rischio, e agli atti organizzativi che vengono adottati per l'attuazione del Piano; la pubblicazione viene organizzata per materia, seguendo la struttura dell'adottando P.T.P.C.

Per quanto riguarda la presente tematica, chiunque potrà segnalare, anche in forma anonima, eventuali casi di incompatibilità o inconferibilità di incarichi, via mail al seguente indirizzo: segretario@comune.santaninfa.tp.it ovvero con atto scritto, indirizzato al Comune di Santa Ninfa, Piazza Libertà, 1, 91029 Santa Ninfa, riportando sulla busta la seguente dicitura: "*Segnalazione Anticorruzione*". Tali segnalazioni debbono essere consegnate in plico sigillato al segretario comunale, che provvederà a registrarle al protocollo, garantendo la riservatezza del segnalante.

Entro 5 giorni dalla segnalazione, il segretario comunale avvia l'istruttoria, avvalendosi –ove si tratti di segnalazione che riguardi i dipendenti non responsabili di settore- di questi ultimi, ed attivando le procedure di contestazione di cui al punto c) della presente direttiva.

Le segnalazioni, sebbene anonime, debbono fare riferimento a situazioni specifiche, concretamente accertabili, con riguardo a circostanze di luogo e di tempo (es. *il soggetto x svolge attività professionale di geometra presso lo studio sito in via ...*). Non saranno prese in considerazione segnalazioni generiche (es. *il soggetto X svolge un doppio lavoro*); esse saranno trasmesse alle autorità competenti.

La presente direttiva deve essere comunicata, in forma elettronica, a tutti i dipendenti del comune a cura dei responsabili di settore; essa va pubblicata, in formato aperto, sulla *home page* del sito istituzionale, e deve essere accessibile dal *link* PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Alla stessa si allegano:

mod. A “modello dichiarazione attività extraistituzionali”

mod. B “modello dichiarazione cause inconfiribilità/ incompatibilità”.

Santa Ninfa,, lì 9 settembre 2014

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to (Avv. Vito Antonio Bonanno)
